



## Determina dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

### Premesso che:

- l'art. 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 prevede, per l'Ente locale, l'obbligo di fornire nelle scuole di ogni ordine e grado “l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”;
- l'art. 13 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 attribuì alle provincie in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- l'art. 4 della Legge Regionale 1 febbraio 2005 n. 4, prevede un programma di interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, tra le altre cose, di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 garantisce, sotto diversi profili, interventi per l'integrazione sociale dei disabili al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizio sociali e socio-sanitari;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ha previsto un percorso per il riordino delle funzioni non fondamentali delle Provincie in base al quale lo Stato e le Regioni vi provvedono, ognuno secondo la propria competenza;
- la Legge Regionale 9 novembre 2015, ha dettato Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative delle provincie in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;
- il D. Lg.s 13 aprile 2017, n. 66 detta “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e prevede all'art. 3, comma 5, lett. a), che gli Enti locali, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 423 del 27.07.2016 assicurò la continuità dei servizi per gli studenti disabili che frequentano gli Istituti secondari di II grado cittadini, approvando le relative Linee Guida che prevedono che il servizio di assistenza specialistico fosse “attivato dall'ente destinatario del finanziamento, ossia dal Comune nel cui territorio è ubicata la sede centrale dell'Istituzione scolastica di frequenza”.

**Visto che:**

- la Giunta Municipale con delibera n. 269 del 24.07.2018 fornì indirizzo al Settore Politiche Sociali affinché adottasse, di concerto con il Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione, le procedure necessarie per ricorrere – al fine di unificare i sistemi di erogazione del servizio di Assistenza scolastica specialistica, relativamente alle scuole di ogni ordine e grado – al sistema dei voucher, attraverso il quale gli aventi diritto alle prestazioni potevano scegliere da un elenco, le cooperative od associazioni che erogano tale tipologia di servizio;

- con determinazioni dirigenziali nn. 3453 del 31.07.2018 e 3976 dello 07.09.2018 furono assunti provvedimenti per la costituzione, tramite una manifestazione d'interesse, di un catalogo dei soggetti accreditati, ai sensi del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007, per lo svolgimento del Servizio di assistenza specialistica per gli alunni e studenti con disabilità, approvando, a tal fine, opportuno Avviso pubblico;

- con determinazione dirigenziale n. 4812 del 22.10.2018 fu approvato il Catalogo dei soggetti accreditati allo svolgimento del suddetto servizio e che lo stesso, aggiornato a seguito delle richieste di ulteriori accreditamenti, comprende gli Organismi di seguito elencati:

- Società Cooperativa Sociale “A.I.D.O.”;
- Società Cooperativa Sociale “GEA”;
- Società Cooperativa Sociale “Giovamente”
- Consorzio di Cooperative Sociali “Handy Care”;
- Consorzio di Cooperative Sociali “Il Deltaplano”;
- Cooperativa Sociale “Il Villaggio di Esteban”;
- Società Cooperativa Sociale “Progetto 2000”;
- Società Cooperativa Sociale “Raggio di Sole”;
- Società Cooperativa Sociale “Regala un Sorriso”;
- Società Cooperativa di Solidarietà Sociale “Sorriso s.c.s.”.

**Considerato che:**

- la sottoscrizione del presente atto con gli Organismi accreditati dagli Ambiti Territoriali ed inseriti nel Catalogo del Servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni e studenti disabili consente agli stessi di erogare i servizi mediante voucher, nonché l'assunzione di una serie di responsabilità ed obblighi nei confronti del Comune e degli utenti a favore dei quali erogano il servizio, nonché dei propri dipendenti e collaboratori.

**Tutto ciò premesso**

TRA

il Comune di Salerno, C.F. 8000330656, rappresentato nel presente atto, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, denominato da ora in poi Comune, da:

- Dr Tommaso Esposito nato a Salerno il 06/12/1954, nella qualità di Direttore del Settore Politiche Sociali per il servizio da erogarsi nelle Scuole secondarie di II grado e del Settore Istruzione e Formazione per il servizio da erogarsi nelle Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di I grado;

E

il/la \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_ P. IVA/C.F. \_\_\_\_\_, da ora in poi  
denominato Organismo, legalmente rappresentata dal/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il/la quale dichiara di  
intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante.

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Soggetti, ruoli e modalità di erogazione del servizio di assistenza scolastica specialistica**

L'Organismo si impegna:

- a mantenere i requisiti di idoneità dichiarati all'atto di iscrizione nel Catalogo degli accreditati;
- a comunicare qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati, fermo restando che il Comune si riserva di compiere in qualsiasi momento, i controlli che riterrà opportuni;
- a prendere in carico gli utenti iscritti presso le scuole cittadine di ogni ordine e grado;
- a fornire a propria cura e spese ai propri operatori gli strumenti necessari per un'adeguata erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalle norme vigenti per l'espletamento delle mansioni, nonché per la prevenzione degli infortuni su lavoro e delle malattie professionali;
- a fornire i propri operatori di tesserino di riconoscimento;
- a garantire, per quanto possibile, la continuità del rapporto operatore-studente;
- a garantire la sostituzione tempestiva degli operatori, con altri aventi la stessa qualifica;
- a svolgere il servizio, di norma, nei giorni dal lunedì al sabato e nell'orario compreso tra 8.30 e le 14.00;
- a mantenere i requisiti di idoneità per l'erogazione delle prestazioni specialistiche scolastiche da parte di personale qualificato assunto nel rispetto dei CC.N.L. di categoria, per i quali il Comune potrà eventualmente procedere ad effettuare controlli in merito;
- a fornire una dotazione quantitativa e qualitativa di figure professionali regolarmente contrattualizzate, dotate di profilo coerente con quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla presente convenzione, in relazione alla tipologia individuata dal competente servizio dell'ASL e dal P.E.I. ed esemplarmente:
  - educatore professionale, in possesso di laurea in scienze dell'educazione;
  - assistente alla comunicazione (aumentativa, facilitata, PECS, ABA ecc.), in possesso di qualifica professionale;
  - esperto del linguaggio dei segni, tiflodidatta, in possesso di qualifica professionale;
  - esperto linguaggio Braille, in possesso dei requisiti culturali e professionali;
  - assistente educatore, in possesso di diploma ed esperienza documentata nei servizi socio-educativi

oltre ad altre figure che dovessero rendersi necessarie in base al progetto educativo.

L'organismo farà avere un elenco nominativo delle figure professionali da impiegare, una volta che sia stata effettuata la scelta dell'Organismo da parte dell'utente, con allegati titoli e curricula, resi nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e della certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con allegata copia del documento di identità del dichiarante.

L'Organismo s'impegna:

- a fare avere al Servizio Assistenza Specialistica Scolastica una relazione mensile delle attività, entro i primi giorni del mese successivo, con allegato prospetto delle presenze degli operatori;

- ad adottare adeguati strumenti per il coordinamento e la supervisione delle attività;
- ad adottare idonee modalità per il contenimento del turnover degli operatori;
- ad adottare piani annuali per la formazione del personale di almeno 30 ore all'anno e trasmetterà gli stessi corredati dalle firme di presenza degli operatori interessati;
- ad effettuare regolarmente i dovuti pagamenti agli operatori aventi diritto, anche con riferimento ai contributi previdenziali ed assistenziali ed a quanto altro comunque previsto dalle vigenti disposizioni in materia;
- ad assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni rese e delle attività poste in essere dai propri operatori adottando un sistema interno di monitoraggio e valutazione dei servizi erogati;
- a garantire un canale di comunicazione tra i Servizi istituzionali ed un referente del Soggetto Accreditato;
- a trattare i dati personali e sensibili nel pieno rispetto sulla privacy, a norma del D. Lgs 196/2003 consolidato con il D. Lgs 101/2018;
- ad allegare al presente atto un idoneo contratto assicurativo di Responsabilità Civile che esoneri il Comune di Salerno da ogni responsabilità per eventuali danni a utenti o terzi derivanti dall'espletamento del servizio.

L'Organismo, erogatore del servizio di assistenza scolastica specialistica, dovrà trasmettere le fatture a:

- Comune di Salerno - Settore Politiche Sociali, via La Carnale 8, Codice Univoco Ufficio – IPA: ODO7FT per il servizio reso nelle Scuole secondarie di II grado;
- Comune di Salerno - Settore Istruzione e Formazione, via S. Domenico Savio, 4, Codice Univoco Ufficio – IPA: 7PBSSK per il servizio reso per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado.

L'Organismo trasmetterà un prospetto riepilogativo del numero degli interventi resi, degli utenti in carico, del personale assegnato, distinto per scuola.

Le ore di servizio indicate nelle fatture, corredate dei buoni-servizio, debitamente compilati, consegnati dagli utenti, devono riferirsi, esclusivamente, alle ore di assistenza autorizzate dal Comune ed effettivamente prestate presso l'Istituto Scolastico frequentato dall'utente.

L'organismo trasmetterà un elenco delle presenze del personale impiegato per lo svolgimento del servizio in attività che non prevedono il contatto diretto con l'utenza, ovvero coordinamento, équipe, supervisione, tavoli di concertazione e di partecipazione, formazione e aggiornamento, altre attività specificate e motivate.

L'organismo dovrà trasmettere una relazione dettagliata sulla procedura di gestione dei reclami eventualmente ricevuti.

Il Comune:

- si riserva di richiedere in qualsiasi momento agli Organismi accreditati l'ulteriore documentazione che dovesse ritenere necessaria e relativa alla verifica del possesso e della permanenza dei requisiti.

Qualora nel termine concesso non si dovesse provvedere alla presentazione della documentazione richiesta si procederà, automaticamente, all'annullamento della convenzione sottoscritta;

- qualora, nel periodo di validità della Convenzione, l'Amministrazione dovesse venire a conoscenza della perdita di uno qualsiasi dei requisiti necessari per l'accreditamento, procederà d'ufficio alle dovute verifiche, il cui esito comporterà la conferma o la decadenza dell'iscrizione nel Catalogo dei soggetti accreditati ed in tale ultimo caso dell'annullamento della Convenzione sottoscritta;

- si impegna, a decorrere dall'avvio dell'erogazione del servizio, ad attuare le opportune verifiche e a liquidare i corrispettivi delle prestazioni effettivamente rese dall'Organismo e per ciò che concerne gli Istituti secondari di II grado, previo trasferimento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione Campania.

Nel caso di irregolarità nella fatturazione, queste verranno contestate ed il pagamento verrà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione delle stesse. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di sospendere i pagamenti ogni qual volta siano in corso con l'Organismo contestazioni formali previste dalla presente convenzione;

L'interruzione dell'erogazione delle prestazioni previste dal Piano Educativo Individualizzato, prima della scadenza della presente convenzione, senza giustificato motivo, non dà diritto ad alcun rimborso, anche parziale, per le prestazioni eventualmente rese.

I voucher possono essere utilizzati solo presso i soggetti che erogano il servizio di assistenza scolastica specialistica accreditati ed iscritti nel Catalogo dei soggetti accreditati.

La scelta del soggetto accreditato è effettuata liberamente dall'utente e/o dalla sua famiglia.

Qualora le esigenze dell'utente non dovessero essere pienamente soddisfatte, l'utente stesso può scegliere un altro Organismo inserito nel Catalogo al momento della consegna del voucher.

La scelta può essere modificata, motivata e comunicata per iscritto dall'utente e/o familiare: al Settore Politiche Sociali, per quanto concerne le Scuole secondarie di II grado; al Settore Istruzione e Formazione, per quanto concerne le Scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di I grado.

Il Catalogo degli Organismi accreditati è consultabile presso il Settore Politiche Sociali, presso il Settore Istruzione e Formazione ed è pubblicato sul sito del Comune capofila e dei Comuni dell'Ambito S5.

All'utente beneficiario viene corrisposto un numero determinato di ore di Assistenza specialistica scolastica, settimanale per le scuole secondarie di II grado e annuale per quelle dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado, e viene consegnato, dal Servizio Assistenza Specialistica Scolastica, al familiare o al care-giver, un blocchetto di n. 30 buoni-servizio, unitamente al Catalogo degli Organismi accreditati.

In rapporto alle attività previste dal PEI, in base all'accordo tra la scuola e il familiare o il care-giver dell'utente beneficiario e d'intesa con l'Organismo erogatore, il singolo buono – servizio va compilato in ogni sua parte, eventualmente con la collaborazione dell'operatore dell'Organismo prescelto. Per nessuna ragione, potrà essere superato il monte-ore annuo assegnato.

Esauriti i 30 buoni-servizio, l'utente o un suo familiare consegnerà il blocchetto e ne riceverà uno nuovo.

Il buono-servizio è vidimato dal Responsabile del Servizio Assistenza Specialistica ed è firmato dal familiare o dal care-giver, dall'operatore dell'Organismo prescelto e deve essere vistato dalla scuola frequentata dall'utente beneficiario a conferma della regolarità del servizio svolto. Dovrà essere riportato nel buono-servizio il giorno di utilizzo e l'orario di svolgimento.

Il monte ore assegnato potrà essere utilizzato lungo tutto il periodo di attuazione del servizio di Assistenza Specialistica Scolastica.

## **Art. 2 – Prestazioni di Assistenza Specialistica Scolastica**

Per Assistenza Specialistica Scolastica si intende un sostegno educativo destinato agli alunni e studenti con disabilità, diretto ad assicurare il diritto allo studio attraverso forme di assistenza tali da facilitare la comunicazione, la socializzazione, l'inserimento e l'integrazione scolastica, l'apprendimento e lo sviluppo delle possibili potenzialità individuali.

Il servizio deve mirare a garantire la continuità fra i diversi gradi di scuola.

Tale servizio non riguarda né può sostituire la funzione didattica, che la legge affida alle istituzioni scolastiche attraverso l'impiego degli insegnanti di sostegno, né l'assistenza materiale o di base, che viene svolta sempre dalle istituzioni scolastiche.

Le prestazioni sono rivolte a soggetti disabili frequentanti gli istituti scolastici, per i quali il competente servizio dell'ASL abbia previsto la necessità del servizio, e prevedono una serie di attività finalizzate a favorire l'autonomia personale degli alunni allo scopo di evitare rischi di isolamento o di emarginazione.

## **Art. 3 - Tariffe**

Le tariffe per l'erogazione delle prestazioni relative a ciascuna Figura Professionale abilitata, comprensive dei costi di gestione e dell'IVA, se e in quando dovuta, sono le seguenti:

- Cat. D2 - € 21,60, per le figure che operano quali assistenti alla comunicazione, tiflodidatta, esperto Braille.
- Cat. D1/C3.. € 20,41, per le figure che operano quali assistenti all'autonomia personale e sociale.

L'indicazione del prezzo nel contratto s'intende comprensivo di tutta la struttura dei costi quali, ad esempio, l'incidenza dei trasporti, delle distanze tra l'Istituto scolastico frequentato dall'utente e la sede operativa, compresi i relativi trasferimenti dell'operatore e la struttura organizzativa del gestore.

## **Art. 4 – Compiti e attività del Servizio Assistenza Specialistica Scolastica del Comune**

Il Servizio Assistenza Specialistica Scolastica del Comune esplica le seguenti funzioni:

1. informazione sul servizio di assistenza specialistica scolastica;
2. distribuzione agli utenti dei blocchetti di voucher di servizio secondo le modalità previste dalla presente convenzione;
3. controllo e monitoraggio degli interventi e raccolta segnalazione di eventuali difficoltà o inadempienze;

4. raccolta dei reclami e delle rinunce motivate.

#### **Art. 5 – Compiti e attività del Comune**

Il Comune provvede:

- alla pubblicizzazione e diffusione delle procedure di accesso al servizio;
- alla fornitura dei voucher di servizio;
- alla liquidazione delle spese sostenute;
- al monitoraggio e valutazione del servizio;
- all'aggiornamento delle procedure;
- ad effettuare eventualmente controlli diretti circa la qualità del servizio effettuato.

#### **Art. 6 – Monitoraggio e controllo**

Il Comune realizza verifiche e controlli sull'andamento del servizio. Nel caso di gravi inadempienze degli Organismi accreditati, il Comune ha la facoltà insindacabile di sospendere a tempo determinato o in via definitiva, l'erogazione del servizio.

#### **Art. 7 – Sospensioni o interruzione del servizio per volontà dell'utente**

Nel caso in cui l'utente/il familiare/il care-giver dovesse manifestare al Comune, per motivate esigenze personali e/o per impossibilità sopravvenuta, la volontà di non usufruire, in via temporanea (sospensione) o definitiva (interruzione), del servizio erogato, dovrà formalizzare tale volontà per iscritto.

Il Comune valuta tale comunicazione ed indicando chiaramente la data di sospensione o interruzione, la trasmetterà all'Organismo accreditato.

Le ore non erogate durante il periodo di sospensione non potranno essere recuperate.

#### **Art. 8 – Cause di contestazione di addebito e di risoluzione del rapporto per gli Organismi accreditati**

Sono motivo di contestazione di addebito a titolo esemplificativo:

- la sospensione del servizio effettuata senza darne comunicazione immediata al Servizio Assistenza Specialistica Scolastica con indicazione delle cause;
- la variazione dei requisiti di ammissione all'accreditamento, avvenuta senza darne comunicazione al Comune;
- la sostituzione non immediata del personale;
- l'adozione di comportamenti volti ad influenzare e/o condizionare la libera scelta dell'utente in merito all'individuazione dell'Organismo erogatore tra quelli accreditati;
- nel caso in cui l'Organismo accreditato rifiutasse di prestare il servizio;
- nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella erogazione del servizio e/o nel mancato rispetto delle modalità e dei compiti contenuti nel PEI;
- nel caso in cui il Comune rilevasse inadempienze rispetto all'esecuzione del servizio o alle modalità di rendicontazione dello stesso.

Nel caso non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penalità, la sospensione dell'iscrizione nel Catalogo degli Organismi accreditati per mesi tre; dopo tre sospensioni comminate, il Comune provvederà alla cancellazione dal catalogo degli

Organismi accreditati. Comportano, invece, la risoluzione immediata del rapporto con relativa cancellazione dal Catalogo e conseguente decadenza dell'accreditamento le seguenti circostanze oltre a quelle previste per legge:

- perdita dei requisiti indispensabili necessari per l'accreditamento;
- revoca dei titoli abilitativi;
- impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non inquadrato regolarmente;
- l'interruzione definitiva del servizio senza giusta causa;
- il sub-appalto;
- un numero di contestazioni superiori a tre.

L'Organismo erogatore accreditato, qualora non adempia agli obblighi assunti, è soggetto a tutte le ulteriori conseguenze, sia penali sia civili, previste dalla normativa vigente.

In tutti i casi di sospensione dal Catalogo, essendo il presente servizio caratterizzato dall'interesse pubblico concreto ed attuale prevalente, il Comune porrà in essere quanto possibile per garantire la continuità delle prestazioni.

### **Art. 9 – Informativa sulla riservatezza dei dati personali**

Si applicano al trattamento dei dati le misure previste dal D. Lgs.196/2003 consolidato con il D. Lgs 101/2018.

### **Art. 10 – Validità della Convenzione**

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla sottoscrizione e per la durata di un anno (in relazione alle risorse finanziarie disponibili), salvo successiva formale rinuncia dal parte dell'Organismo accreditato con preavviso di almeno 30 gg. e fino al persistere dei requisiti di accreditamento. L'Organismo accreditato non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte del Comune, nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto della presente convenzione, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto. L'Organismo accreditato ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi, previsti dalla presente convenzione, da parte dell'Organismo accreditato.

La sottoscrizione della presente convenzione comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto in esso contenuto.

Stante il carattere sperimentale del servizio, il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento, di modificare le clausole della presente Convenzione, riservandosi, altresì, la valutazione finale sull'efficacia ed efficienza del servizio.

### **Art. 11 – Foro Competente**

Il Foro competente per eventuali controversie e per i procedimenti civili è quello di Salerno e per i procedimenti amministrativi il T.A.R. Campania-Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto

Salerno, \_\_\_\_\_



L'Organismo accreditato

---

Il Direttore  
dei Settori Politiche Sociali e  
Istruzione e Formazione

---